

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 124/GS del 24 APR. 2018

Oggetto: Assegnazione delle unità fondiariale n. 19, 20 e 22, site nel fondo “Minosciolo” in agro di Campana (CS), in favore della sig.ra Greco Maria Teresa, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 17/CS del 22/01/2018 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e con deliberazione n. 18/CS del 26/01/2018 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;

- che le unità fondiari n. 19, 20 e 22 di Campana (CS) sono rientrate nella disponibilità dell'Ente rispettivamente con delibere n. 251/CL del 05/11/2015, n. 413/1962-63 del 01/08/1963 e n. 259/CL del 16/11/2015.

Ritenuto:

- che con istanza del 07/04/2018, la sig.ra Greco Maria Teresa, nata a Campana (CS) il 20/02/1978 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto delle particelle n. 1, 2, 3, 4, 7, 48, 49, 64 e 72 del foglio n. 58 e delle particelle n. 34, 35, 46, 65, 66, 70, 36, 38, 48, 51, 61, 69, 80 e 82 del foglio n. 56, facenti parte delle unità fondiari n. 19, 20 e 22 di Campana;
- che con nota n. 1539 del 18/04/2018 lo Sportello Liquidazione di Rossano ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto fondo, esteso complessivamente ha 31.56.90, in favore della sig.ra Greco Maria Teresa;
- che in data 11/04/2018 la sig.ra Greco Maria Teresa ha dichiarato di essere in possesso dei suddetti terreni da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 2010;
- che il comune di Campana ha certificato in data 20/03/2018 (Prot n. 1555) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 1, 2, 3, 4, 7, 48, 49, 64 e 72 del foglio n. 58 e delle particelle n. 34, 35, 46, 65, 66, 70, 36, 38, 48, 51, 61, 69, 80 e 82 del foglio n. 56, ricadono in "E" – Zona Agricola;
- che in data 21/07/2015 (prot. n. 57969) la Provincia di Cosenza – Settore Agricoltura, ha certificato che la sig.ra Greco Maria Teresa riveste la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- che in data 11/04/2018 la suddetta richiedente ha dichiarato di essere proprietaria di terreni per ha 199.17.30 e di non essere proprietaria né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per la richiedente, essendo proprietaria di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 11/04/2018 il sig. Germinara Domenico, nato a Campana il 12/11/1973 ed ivi residente, coniuge della sig.ra Greco Maria Teresa, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del Codice Civile;
- che in data 11/04/2018 la sig.ra Greco Maria Teresa ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 11/04/2018 la sig.ra Greco Maria Teresa ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero

